

Firenze, lì 13 aprile 2018

Spett.le **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze**  
*info@ordineingegneri.fi.it*

alla C.A. **Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Firenze**  
*presidente@ordineingegneri.fi.it*

Spett.le **Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana**  
*alla C.A. Presidente Federazione Regionale*  
*info@federazioneingegneri.toscana.it*

*Oggetto:*

***Osservazioni su applicazione NTC2018: prelievo materiale in situ, certificati di laboratorio e competenze degli ingegneri.***

La recente Norma Tecnica 2018 introduce l'obbligo di prelievo di campioni dalle strutture esistenti **esclusivamente da parte dei laboratori** autorizzati (8.5.3): «(...) **il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001**»; il chiarimento (nota n. 3187 del 21 marzo 2018) del C.S.LL.PP. inoltre recita: «*Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza (...) della conformità dell'avvenuto prelievo (...) **diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell'attività di certificazione ufficiale del Laboratorio***».

Si apre quindi questo scenario: da una parte, d'ora in avanti, i laboratori potranno certificare i **campioni solo se da loro direttamente prelevati**, dall'altro anche su gare in corso e già affidate secondo il previgente D.M. 2008 l'applicazione dell'attuale norma ha valore di **retroattività**; tali aspetti comporteranno in ogni caso un aggravio di spesa non solo per l'ente appaltante, ma anche per i professionisti, spesso chiamati ad anticipare tali oneri.

Infatti l'esclusiva competenza dei laboratori nei prelievi del materiale e la conseguente contrazione dell'offerta dei soggetti presenti sul mercato attivi nel settore della diagnostica (ma d'ora in avanti impossibilitati ad operare nonostante la vasta esperienza già acquisita) comporterà una **mancanza di libera concorrenza**, con conseguente aumento dei corrispondenti costi oltre che incertezze sui tempi di evasione delle richieste.

I laboratori (circa 150 e non uniformemente distribuiti sull'intero territorio nazionale) si troverebbero d'altronde nell'**impossibilità di rispondere a tutte le richieste in tempi brevi**,

impedendo, di fatto, che il professionista riesca a concludere il proprio operato in tempi certi secondo la scadenza temporale, spesso brevissima, imposta dal committente.

Risultano del tutto incomprensibili le motivazioni per le quali un professionista, al quale viene affidato il delicato compito di valutare la sicurezza ai fini sismici di un fabbricato di importanza rilevante o strategica, **non sia considerato capace di prelevare o far prelevare, sotto la propria responsabilità e vigilanza, specifici campioni di materiale, ma per tale compito si debba interporre un terzo soggetto, il Laboratorio**: tra l'altro se per l'esecuzione "materiale" di queste operazioni non servono attrezzature specifiche "di laboratorio", ma dotazioni normalmente disponibili alle imprese del settore, viceversa è indispensabile l'esperienza e competenza **dell'ingegnere figura che viene invece, paradossalmente, esclusa da tale processo**.

Ancora una volta sarà **il professionista a dover subire le maggiori conseguenze di questa scellerata decisione**, con un notevole aumento dei costi da anticipare per le prove, che gli saranno rimborsati in tempi lunghi e, nel caso di committente pubblico, anche in regime di split payment, oltre alla conseguente notevole riduzione degli onorari e dei tempi di sviluppo della sua progettazione.

Infine alcune riflessioni che sono doverose rileggendo le norme vigenti:

dal R.D. n.2537 del 23/10/1925, art.51:

*«Sono di spettanza della professione d'ingegnere il **progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali** direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni».*

D'altra parte il D.P.R. 207/2010, art.167 (in parte abrogato, ma di fatto "vigente"), ricorda che:

*«la direzione dei lavori **provvede al prelievo del relativo campione**».*

Ed ancora il D.M.LL.PP. 145/2000, art.15, c.7:

*«la direzione dei lavori **provvede al prelievo del relativo campione**».*

La nuova disposizione stride anche con quanto riportato nel codice deontologico approvato dal "Consiglio Nazionale degli Ingegneri" (art. 18):

*«La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è **personalmente responsabile della propria opera** e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività».*

Si verrebbe invece a creare una terza figura “responsabile” interposta tra committenza e professionista, “allontanando” anzi il tecnico dal ruolo che storicamente e per competenza è sempre stato riconosciuto di propria spettanza.

Viceversa, proprio nell’ambito del costruito storico, negli ultimi anni sono sempre più pubblicizzati e patrocinati proprio da Ordini professionali ed Università corsi di formazione specifici (master o corsi post-laurea) di **approfondimento della conoscenza del patrimonio esistente** in cui si dà, giustamente, grande risalto alle competenze che l’ingegnere deve possedere nell’ambito della diagnostica: prove, indagini, raggiungimento dei livelli di conoscenza... le disposizioni indicate nella norma sembrano invece andare nella direzione diametralmente opposta, **relegando il professionista ingegnere ad una figura di contorno nel controllo e nella conoscenza “in situ” del materiale.**

Appare infine del tutto incomprensibile il motivo per cui, da parte del Servizio Tecnico Centrale, si sia dovuto chiarire (nella nota del 21/03/2018, cioè solo poche ore prima dell’entrata in vigore del D.M.2018), che:

*«nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta **attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori** prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, **senza necessità** di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o **specifiche autorizzazioni** dal parte del STC»:* quindi la tanto propugnata ricerca di maggior sicurezza **non trova effettivamente poi riscontro in alcuna competenza che autorizzi specificamente i Laboratori, lasciando ancora una volta in capo al tecnico il difficile compito di mediare tra proprie responsabilità e obbligo di affidarsi ad un soggetto terzo, al momento non regolamentato su tale aspetto neanche dalla norma.**

Certi di Vs. riscontro e che potrete dare massima diffusione a queste riflessioni e preoccupazioni che coinvolgono tutti i colleghi iscritti, porgiamo

Cordiali saluti

*Ing. Marco Angeli – n.3060 A  
Ing. Gianni Bellucci – n.3221 A  
Ing. Luca Bonciani – n.2962 A  
Ing. Massimo Ceccotti – n.2578 A  
Ing. Junior Marco Chiaramonti – n.7220 B  
Ing. Francesco Ciampoli – n.3044 A  
Ing. Carlo La Ferlita – n.2500 A  
Ing. Giacomo Mecatti – n.4926 A  
Ing. Jacopo Morganti – n.4984 A  
Ing. Luca Stefanacci – n.3331 A*